ISTITUTO SCOLASTICO STATALE " G. Reina "
Comprensivo di Scuola Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado
Via Cocchiara,4 - 90033 CHIUSA SCLAFANI (PA)
Tel/Fax 0918354028 - Cod. fisc.97167490826 - **Codice univoco fattura elettronica UFB1QG**
PEC*: paic82300e@pec.istruzione.it E-mail Istituzionale: paic82300e@istruzione.it*
Sito web www.istitutocomprensivochiusasclafani.edu.it

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO

Art. 1 - CONSIGLIO D'ISTITUTO

La composizione, le competenze e gli adempimenti specifici del Consiglio di Istituto sono indicati nella Circolare Ministeriale 16 aprile 1975, n. 105, negli art. 8-10 del Testo Unico 16 aprile 1994 n. 297, dalla Legge 107/2015 e dal D..I n. 129/2018 come recepito dal D.A. della Regione Siciliana n. 7753/2018 .

Art. 2 - FUNZIONI E COMPETENZE DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO

Il Consiglio d'Istituto

A seguito delle modifiche introdotte dalla Legge 107/2015, il Consiglio, che prima stabiliva i criteri a cui il Collegio dei docenti doveva attenersi nella composizione del POF (con il potere di adottarlo o meno e quindi di rinviarlo dello stesso al Collegio docenti per un suo adeguamento), approva il nuovo Piano triennale dell'offerta formativa (PTOF) elaborato dal Collegio in base alle Linee di indirizzo emanate dal Dirigente scolastico e ha una funzione di verifica di fatto nel momento in cui gestisce il Programma annuale.

Ai sensi dell' Art. 45 del D.I. n.129/2018 - Il Consiglio d'istituto delibera in ordine:

a) all'accettazione e alla rinuncia di legati, eredità e donazioni;

b) alla costituzione o compartecipazione ad associazioni o fondazioni;

c) all'istituzione o compartecipazione a borse di studio;

d) all'accensione di mutui e in genere ai contratti di durata pluriennale, tenendo conto che l'impegno complessivo annuale per il rimborso dei mutui non può eccedere, sommato all'impegno per canoni di contratti di locazione finanziaria, il quinto della media dei trasferimenti ordinari dello Stato nell'ultimo triennio e che la durata massima dei mutui è quinquennale;

e) all'alienazione, trasferimento, costituzione, modificazione di diritti reali su beni immobili appartenenti alla istituzione scolastica, previa verifica, in caso di alienazione di beni pervenuti per effetto di successioni a causa di morte e di donazioni, della mancanza di condizioni ostative o disposizioni modali che impediscano la dismissione del bene;

f) all'adesione a reti di scuole e consorzi;

g) all'utilizzazione economica delle opere dell'ingegno e dei diritti di proprietà industriale;

h) alla partecipazione dell'istituzione scolastica ad iniziative che comportino

il coinvolgimento di agenzie, enti, università, soggetti pubblici o privati;

Il Consiglio d'Istituto, ai sensi dell'art.10, c. 1-9 del D.lgs. 297/1994, ha potere deliberante, su proposta della giunta e nei limiti delle disponibilità di bilancio, nelle seguenti materie:

• Elabora e adotta gli indirizzi generali e determina le forme di autofinanziamento

• Delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo e dispone in ordine dell'impiego dei mezzi finanziari per quanto concerne il funzionamento amministrativo e didattico

• Ha potere deliberante , su proposta della Giunta, per quanto concerne l'organizzazione e la programmazione della vita e dell'attività della scuola nelle seguenti materie:

→ adozione del regolamento interno dell'istituto

→ acquisto, rinnovo e conservazione di attrezzature tecnico-scientifiche e di sussidi didattici

→ adattamento del calendario scolastico alle esigenze ambientali;

→ criteri generali per la programmazione educativa

→ criteri per la programmazione e attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche

→ promozione di contatti con altre scuole al fine di realizzare scambi di informazioni e di esperienze e di intraprendere eventuali iniziative di collaborazione

→ partecipazione dell'istituto ad attività culturali, sportive e ricreative

→ forme e modalità per lo svolgimento di iniziative assistenziali.

Inoltre, il Consiglio d'Istituto:

• indica i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all'assegnazione dei singoli docenti, all'adattamento dell'orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche alle condizioni ambientali e al coordinamento organizzativo dei consigli di intersezione, di interclasse o di classe

• esprime parere sull'andamento generale, didattico ed amministrativo dell'istituto, e stabilisce i criteri per l'espletamento dei servizi amministrativi

• esercita le funzioni in materia di sperimentazione ed aggiornamento

• esercita le competenze in materia di uso delle attrezzature e degli edifici scolastici

• delibera, sentito per gli aspetti didattici il collegio dei docenti, le iniziative dirette alla educazione della salute e alla prevenzione delle tossicodipendenze

• sulle materie devolute alla sua competenza, esso invia annualmente una relazione al provveditore agli studi e al consiglio scolastico provinciale

Art. 3 - PRIMA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO

La prima convocazione del Consiglio di istituto, immediatamente successiva alla nomina dei relativi membri, è disposta dal Dirigente scolastico.

Art. 4 - ELEZIONE DEL PRESIDENTE E DEL VICEPRESIDENTE e NOMINA DEL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Nella prima seduta il Consiglio è presieduto dal Dirigente scolastico ed elegge, tra i rappresentanti dei genitori membri del Consiglio stesso, il proprio presidente. L'elezione ha luogo a scrutinio segreto. È considerato eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti rapportata al numero dei componenti del Consiglio. Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti, sempre che siano stati presenti alla seduta almeno la metà più uno dei componenti in carica. A parità di voti è eletto il più anziano di età. Il Consiglio può deliberare di eleggere anche un vice presidente da votarsi fra i genitori componenti il Consiglio stesso secondo le stesse modalità previste per l'elezione del presidente. In caso di necessità (assenza di presidente e vicepresidente) il consiglio verrà presieduto dal consigliere più anziano.

Durante la prima seduta, il Presidente individua un segretario verbalizzante in carica per tutto il triennio. In caso di assenza del segretario, il Presidente individua un segretario verbalizzatore per la singola seduta.

Art. 5 - GIUNTA ESECUTIVA DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO

Il Consiglio di Istituto nella prima seduta, dopo l'elezione del Presidente, che assume immediatamente le sue funzioni, elegge nel suo seno una Giunta esecutiva composta da un docente, un componente degli ATA, due genitori, secondo modalità stabilite dal Consiglio stesso e con voto segreto. Della Giunta fanno parte di diritto il Dirigente Scolastico, che la presiede e ha la rappresentanza dell'istituto, e il DSGA, che svolge anche la funzione di segretario della Giunta stessa. La Giunta esecutiva propone il Programma annuale al Consiglio di Istituto e la relativa Relazione, prepara i lavori del C.d.I., predisponendo il materiale necessario a una corretta informazione dei consiglieri e propone l'eventuale partecipazione di esterni.

Art. 6 - CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO

Il Consiglio è di norma convocato dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno durante l'anno scolastico o su richiesta del Presidente della Giunta. La convocazione, contenente l'ordine del giorno, deve altresì essere resa nota a tutta la scuola mediante comunicazione all' albo. La convocazione del Consiglio deve essere diramata, a cura degli uffici di segreteria, per iscritto, ai membri del Consiglio, almeno cinque giorni prima per la seduta ordinaria, con l'indicazione dell'ordine del giorno, e almeno un giorno prima per le sedute straordinarie, convocate per fondati motivi. Al fine di facilitare la partecipazione dei membri alle sedute, il Consiglio può approvare un calendario delle riunioni per un determinato periodo coordinandolo, ove possibile, con quello degli altri organi collegiali. In questo caso la convocazione del Consiglio per le sedute indicate nel calendario è eseguita mediante affissione all'albo della scuola. La convocazione, oltre alla data della riunione e all'orario di inizio e termine, deve contenere l'O.d.g., e la documentazione relativa agli argomenti all' O.d.g. da inviare anche tramite indirizzo mail.

Art. 7 - CONVOCAZIONE STRAORDINARIA

Il Consiglio è convocato in seduta straordinaria ogni qualvolta ne venga fatta richiesta dal Presidente della Giunta o dalla maggioranza dei membri del Consiglio. La richiesta di convocazione deve indicare l'ordine del giorno e la convocazione deve avvenire entro i dieci giorni successivi. In caso di convocazione straordinaria l'O.d.G. è formulato dai Presidenti e la convocazione è firmata da entrambi.

Art. 8 - FORMAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

L'ordine del giorno della convocazione è formulato dal Presidente con il supporto della Giunta e può contenere gli argomenti eventualmente proposti dai singoli consiglieri. In caso di urgenza l'O.d.g. può essere integrato anche telefonicamente il giorno precedente la seduta. Ogni O.d.g. deve prevedere la voce "Comunicazioni del Presidente e/o dei Consiglieri" che possono essere oggetto di discussione ma non di votazione, se non nei termini dell'art. 9. La discussione non può andare oltre i termini di tempo prefissati

all'inizio di ogni seduta a meno che il Consiglio non decida in itinere all'unanimità diversamente.

Art. 9 - VARIAZIONI DELL'ORDINE DEL GIORNO

Eventuali variazioni dell'O.d.g. vanno proposte all'inizio della seduta e gli argomenti relativi saranno discussi e votati solo se la proposta è approvata all'unanimità dei componenti del Consiglio d'Istituto presenti. La proposta può essere illustrata brevemente dal proponente: è inoltre consentito a un altro membro del Consiglio di illustrare brevemente i motivi contrari alla proposta di variazione. In caso di aggiornamento della seduta dovrà essere mantenuto lo stesso O.d.g.

Art. 10 - SEDE DELLE RIUNIONI

Il Consiglio si riunisce normalmente nella sede dell'Istituto di Via Cocchiara,4 – Chiusa Sclafani.

Art. 11 - SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE

All'inizio di ogni seduta si determina a maggioranza la durata massima della stessa.
Il Presidente deve porre in discussione tutti gli argomenti iscritti all'O.d.G. nella successione in cui compaiono. A tutti i consiglieri è consentito il diritto di parola sugli argomenti in discussione. Il Presidente dà la facoltà di parlare seguendo l'ordine di richiesta di intervento. Coloro che intervengono nella discussione devono attenersi all'argomento in esame. Non è consentito interrompere chi parla, può farlo solo il Presidente per richiamo al regolamento. Se la trattazione è articolata in più parti, il presidente dà la precedenza alla parte più estensiva, in modo che la votazione, espressione della volontà del Consiglio, indichi la prosecuzione o meno della trattazione. Le votazioni non concernenti persone sono palesi e si effettuano per alzata di mano. Ogni proposta si intende approvata a maggioranza dei voti validamente espressi. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Argomenti presentati per iscritto al Presidente nel corso della seduta e firmati dalla maggioranza dei consiglieri sono iscritti all'O.d.g. della seduta successiva.

Art. 12 - VALIDITÀ DELLE SEDUTE E DELLE DELIBERAZIONI

Per la validità delle sedute è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica. Il numero legale deve sussistere non solo al principio della seduta, ma anche al momento della votazione. Terminata la discussione di ogni punto all'O.d.G., il Presidente dichiara aperta la votazione. In fase di votazione, possono aver luogo le dichiarazioni di voto, con le quali i Consiglieri possono esporre i motivi per le quali voteranno a favore o contro la proposta o i motivi per i quali si asterranno. La votazione può

avvenire:

1. per alzata di mano;

2. per appello nominale, con registrazione dei nomi;

3. per scheda segreta.

La votazione per scheda segreta è obbligatoria quando si faccia questione di persone. In caso di votazione per scheda segreta, il Presidente nomina due scrutatori perché lo assistano nelle operazioni di voto. Ogni Consigliere ha diritto a chiedere la votazione per appello nominale, con registrazione dei nomi. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, salvo che disposizioni speciali prevedano diversamente. Gli astenuti concorrono alla formazione del numero legale, ma non alla maggioranza. In caso di parità prevale il voto del Presidente. In caso di parità in votazione per scheda segreta, la votazione è ripetuta sino al conseguimento della maggioranza assoluta dei presenti. Terminata la votazione, il Presidente annuncia il risultato della stessa, comunicando se l'oggetto della votazione è stato approvato o respinto.

Art. 13 - PUBBLICITÀ DELLE SEDUTE E FACOLTÀ DI PARLARE

Alle sedute del Consiglio d'Istituto possono soltanto assistere (senza diritto di parola) gli elettori delle componenti rappresentate nel Consiglio stesso. Su proposta del Presidente il Consiglio può decidere a maggioranza di dare la parola agli intervenuti. Qualora la forma pubblica della seduta non consenta l'ordinato svolgimento dei lavori, la libertà di discussione o di deliberazione, il Presidente può sospendere la seduta e ordinare il suo proseguimento in forma non pubblica. Il Consiglio di Istituto può invitare con diritto di parola su questioni specifiche membri esterni al Consiglio stesso. È esclusa la presenza del pubblico per argomenti coinvolgenti singole persone.

Art. 14 - CONSULTAZIONE DEGLI ORGANISMI DELLA SCUOLA

Il Consiglio, prima di deliberare su importanti questioni, allo scopo di garantire la più ampia partecipazione alla gestione della scuola, può decidere di consultare gli altri organi collegiali della scuola. Il Consiglio inoltre prende in esame eventuali proposte formulate da assemblee dei genitori.

Art. 15 - PROCESSO VERBALE E PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI

Di ogni seduta del Consiglio d'Istituto, a cura del Segretario, è redatto un verbale. Il verbale è un atto giuridico che deve dare conto esatto ed obiettivo di quanto si è svolto nel corso della seduta; esso è coperto dalla cosiddetta "fede privilegiata" di cui all'articolo 2700 del Codice Civile e pertanto fa fede fino a querela di falso, presentata all'Autorità Giudiziaria. Il verbale deve contenere con precisione: i nomi dei presenti; chi presiede la seduta e chi è nominato segretario; assenti giustificati e assenti non giustificati;

il testo degli atti posti in votazione (eventualmente in forma di allegato) e l'esito delle votazioni stesse con i nomi dei votanti a favore, contro e astenuti, nonché le delibere prese, numerate in successione. Il verbale può contenere anche i documenti inerenti il tema in discussione proposti dai singoli consiglieri o interventi. Il verbale è l'atto pubblico che documenta la volontà espressa dal Consiglio d'Istituto attraverso le deliberazioni adottate, è firmato dal Presidente e dal Segretario. All'inizio della seduta il verbalizzatore dà lettura del verbale della seduta precedente che viene posto in votazione dal Presidente; coloro che dissentono circa il testo proposto, possono far mettere a verbale la motivazione del loro voto contrario. Il verbale deve essere depositato entro e non oltre 10 giorni dalla seduta e viene approvato nella seduta successiva. Ciascun consigliere ha diritto di prenderne visione. Gli atti conclusivi e le deliberazioni sono pubblicate all'albo della scuola. Non sono soggetti a pubblicazione gli atti concernenti singole persone, salvo contraria richiesta dell'interessato. Chiunque, a proprie spese, può ottenere dalla segreteria, copia degli atti pubblicati.

Art. 16 - PUBBLICITÀ DEGLI ATTI

La pubblicità degli atti del Consiglio di Istituto, disciplinata dall'art. 27 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416, deve avvenire mediante affissione in apposito albo di istituto, della copia integrale - sottoscritta e autenticata dal segretario del consiglio - del testo delle deliberazioni adottate dal consiglio stesso. L'affissione all'albo avviene entro il termine massimo di otto giorni dalla relativa seduta del consiglio. La copia della deliberazione deve rimanere esposta per un periodo di 10 giorni. I verbali e tutti gli atti preparatori delle sedute sono depositati nell'ufficio di segreteria dell'istituto e sono consultabili da chiunque ne abbia titolo su richiesta da esaudire entro 3 giorni dalla presentazione. Tale richiesta, indirizzata al Dirigente Scolastico, è scritta e motivata ai sensi della normativa sulla trasparenza degli atti amministrativi. La copia della deliberazione da affiggere all'albo è consegnata al Dirigente Scolastico dal segretario del consiglio; il Dirigente ne dispone l'affissione immediata e attesta in calce ad essa la data iniziale di affissione.

Art. 17 - DIRITTI DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO

I membri del Consiglio, possono accedere agli uffici di segreteria per richiedere le informazioni e copia degli atti relativi alle materie di competenza del Consiglio. Ogni membro può chiedere al Presidente informazioni o spiegazioni sulla esecuzione da parte della Giunta, delle deliberazioni adottate.

Art. 18 - DIMISSIONI DEI CONSIGLIERI

Le dimissioni possono essere presentate dal Consigliere che non intenda più far parte del Consiglio. Le dimissioni devono essere presentate per iscritto al Consiglio; la forma orale è ammessa solamente nel caso in cui vengano date dinanzi al Consiglio e, quindi, messe a verbale. Le dimissioni diventano efficaci solo al momento della loro accettazione, mediante delibera del Consiglio. Il Consiglio può accettare o respingere le dimissioni; ha il dovere di accettarle se tale è la volontà irrevocabile del Consigliere dimissionario. Il Consigliere dimissionario e surrogato non fa più parte della lista e non può, quindi,

riassumere la carica.

Art. 19 - DECADENZA PER ASSENZE

Decade automaticamente dal suo mandato il Consigliere che si assenti per tre volte consecutive senza far pervenire giustificazione scritta al Presidente del Consiglio d'Istituto e viene surrogato dal primo non eletto della lista di appartenenza.

Art. 20 - REVOCA DEL MANDATO A PRESIDENTE E GIUNTA

Il Consiglio, a maggioranza assoluta dei componenti, può revocare il mandato al Presidente e/o ai membri elettivi della Giunta, sulla base di mozioni di sfiducia poste all'O.d.g. su richiesta scritta di almeno un terzo dei Consiglieri. Le votazioni su mozioni di sfiducia si effettuano per appello nominale.

Art. 21 - COMMISSIONI DI LAVORO

Il Consiglio, al fine di meglio realizzare il proprio potere di iniziativa, può decidere di costituire nel proprio seno, per materie di particolare importanza, commissioni di lavoro che esprimano il più possibile la pluralità di indirizzi. Le commissioni di lavoro non hanno alcun potere deliberativo e svolgono la propria attività secondo le direttive e le modalità stabilite dal Consiglio. Le Commissioni di lavoro, per meglio adempiere ai propri compiti, possono, previa indicazione del Consiglio, sentire esperti della materia, scelti anche tra genitori, docenti, non docenti. Le proposte della Commissione di lavoro al Consiglio saranno formulate da una relazione.

Art. 22 - PERMANENZA IN CARICA E CONTINUITÀ DI FUNZIONAMENTO

Il Consiglio, scaduto per compimento del triennio, resta in carica sino all'insediamento del nuovo organo; i membri decaduti per perdita dei requisiti di eleggibilità sono nel frattempo surrogati. Il Consiglio può funzionare anche se privo di alcuni membri cessati per perdita dei requisiti, purché quelli in carica non siano inferiori a tre, in attesa dell'insediamento dei nuovi eletti. I genitori degli alunni decadono dalle cariche elettive il 31 agosto successivo al conseguimento del titolo finale di studio da parte dei figli. In caso di perdita da parte dei figli della qualità di studenti per cause non dipendenti dal conseguimento del predetto titolo, i genitori decadono dalla carica elettiva con effetto dalla data di perdita della qualità di studente dei propri figli. Essi possono restare in carica solo nell'eventualità di iscrizione per il successivo anno scolastico di un altro figlio nella stessa scuola.

Art. 23 - NORME FINALI

Il regolamento può essere modificato o integrato su iniziativa del Consiglio, e fatte salve le norme di legge su proposta di almeno tre consiglieri e con delibera presa a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. Il Consiglio trova la sua definizione nelle disposizioni di legge e per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento viene fatto riferimento e rimandato alla normativa vigente e alle disposizioni di legge.

Approvato con delibera del Consiglio d'Istituto del 20 gennaio 2014 e modificato con delibera n. 14 del 19 febbraio 2020.